



NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE DELLA VALSUGANA E TESINO

DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

A. ASPETTI GENERALI

Per la frequenza all'asilo Nido, il nucleo familiare utente del servizio è tenuto a corrispondere una retta mensile a titolo di compartecipazione al costo del servizio medesimo, costituita da:

- una quota di frequenza giornaliera;
- una quota mensile fissa;
- una quota supplementare per l'eventuale utilizzo del prolungamento di orario;

con la sola eccezione dei periodi di chiusura dello stesso.

La misura di dette quote è stabilita in relazione ai criteri indicati dalla legge provinciale in materia di asili nido, dalla Comunità di Valle, per ciascun anno solare, previo parere del Consiglio dei Sindaci aderenti alla convenzione per la gestione associata del servizio di nido, sulla base dei criteri generali sotto esposti.

Nel caso non si proceda alla rideterminazione annuale si intendono confermate le tariffe precedentemente in vigore.

B. QUOTA GIORNALIERA

La quota giornaliera viene stabilita in misura uguale per tutti i bambini che frequentano il servizio ed è dovuta per le sole giornate di effettiva presenza.

C. QUOTA FISSA

C.1. DETERMINAZIONE IMPORTO

La quota fissa viene diversificata per fasce di utenza tenendo conto delle condizioni economiche dei richiedenti, valutata sulla base dell'indicatore della Condizione Economica Familiare (ICEF), di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1256 di data 29.08.2025, modificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 801 di data 29.05.2026.

Per la determinazione della misura della riduzione sono stabiliti, con il provvedimento annuale di determinazione delle quote giornaliera e fissa mensile di cui sopra, anche:

- l'importo massimo (Rmax) della riduzione,
- il valore ICEF (ICEF min) al di sotto del quale la riduzione è attribuita nella misura massima Rmax,
- il valore ICEF (ICEF max) al di sopra del quale non spetta alcuna riduzione.

Per valori ICEF compresi nell'intervallo ICEF min – ICEF max, la riduzione (R) è attribuita in misura

compresa tra 0 (zero) ed Rmax, determinata con criterio di proporzionalità inversa, secondo la seguente formula:

$$R = (ICEF \text{ max} - ICEF) / (ICEF \text{ max} - ICEF \text{ min}) \times R_{\text{max}}$$

Nel caso non venga presentato l'indicatore ICEF, la Comunità applicherà nei confronti dell'utente la quota massima.

Il calcolo dell'indicatore ICEF può essere richiesto ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o agli Sportelli per l'informazione della Provincia in qualsiasi momento; esso dà diritto, se spettante, alla riduzione della quota fissa con decorrenza dall'inizio del mese successivo.

Per i nuovi utenti il diritto alla riduzione decorre dalla data di ammissione, se l'indicatore ICEF viene presentato entro 30 giorni dall'inizio dell'inserimento del bambino presso il nido d'infanzia.

C.2. ULTERIORI RIDUZIONI DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa mensile, eventualmente ridotta e/o maggiorata, è ulteriormente ridotta di un importo pari al 50% della quota fissa dovuta per ogni figlio, successivo al primo, appartenente allo stesso nucleo familiare, contemporaneamente ammesso al servizio.

Per tale riduzione è previsto, con il provvedimento annuale di fissazione delle quote, un tetto massimo non eccedente il 30% della quota fissa mensile.

Nel caso di figli gemelli tale tetto massimo di riduzione è aumentato di non più del 25%.

La quota fissa mensile, eventualmente ridotta, è ridotta al 75% in caso di frequenza a part-time.

Nel solo mese di ammissione, qualora la stessa, per ragioni organizzative, sia successiva al giorno 15, la quota fissa sarà dimezzata.

I giorni da considerare per i diversi mesi sono fissati convenzionalmente nel numero di trenta.

D. QUOTA PER PROLUNGAMENTO ORARIO

La quota fissa mensile, eventualmente ridotta, è maggiorata nel caso venga attivato e richiesto il prolungamento di orario.

L'ammissione al prolungamento di orario è differenziata in relazione alle diverse durate del prolungamento di orario eventualmente previste.

Le misure della maggiorazione sono stabilite con il provvedimento annuale.

E. ALTRE INDICAZIONI

L'applicazione della quota mensile fissa e dell'eventuale quota mensile per l'utilizzo del prolungamento dell'orario dovranno essere corrisposte indipendentemente dalla frequenza. Le medesime saranno proporzionalmente ridotte in caso di chiusura straordinaria del servizio disposta dall'Amministrazione della Comunità.

La rinuncia al servizio deve essere comunicata in forma scritta e fatta pervenire alla Comunità con almeno 30 giorni di anticipo, fatte salve evenienze di comprovata impossibilità.

In caso di ritiro non previsto del bambino dal Nido con preavviso inferiore ad un mese, la quota fissa mensile è dovuta per i trenta giorni successivi alla comunicazione del ritiro.

Nel caso di assenza del bambino per malattia superiore a 20 giorni consecutivi, documentata dal relativo certificato, la quota fissa mensile è ridotta del 40% per tutti i giorni di assenza.

F. PAGAMENTO DELLA RETTA

Il pagamento della retta dovrà essere effettuato posticipatamente nel termine massimo di trenta giorni, con le modalità che saranno stabilite dalla Comunità avvalendosi dell'addebito diretto sul conto corrente bancario, previa compilazione di apposito modulo, oppure utilizzando lo strumento del PagoPa.

Decorso questo termine, l'Amministrazione attiva le procedure di riscossione delle somme dovute nelle forme di esecuzione coattiva previste dalla legge e valuta se procedere alle dimissioni d'ufficio del bambino.

L'utente che non si avvale del pagamento mediante addebito diretto sul conto corrente bancario, al momento dell'inserimento del bambino al Nido d'Infanzia, dovrà versare un anticipo tariffario pari al doppio della quota fissa mensile dovuta.